CAMERA DEI DEPUTATI N. 3004

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERAFINI, TURCO, BEEBE TARANTELLI, POLLASTRINI MODIANO, TRUPIA ABATE

Istituzione delle Case delle donne maltrattate

Presentata il 2 agosto 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende dare una risposta positiva al fenomeno, ancora poco indagato, ma di dirompente drammatica attualità, costituito dai maltrattamenti e dalle violenze messe in atto contro le donne. Si tratta, molto spesso, di una violenza silenziosa, nascosta all'interno delle mura domestiche, che non è meno grave di quella, più rara, e comunque anch'essa in aumento, consumata sulle strade o nelle piazze. I dati italiani sono allarmanti: in poco meno di tre anni duemila donne hanno chiesto aiuto alla casa di accoglienza di Milano, uno dei pochi centri esistenti nel nostro Paese. Dall'inizio del '91 oltre seimila donne si sono rivolte al « Telefono Rosa » di Roma. Violentate, maltrattate, picchiate, rovinate economicamente, sfruttate, rinchiuse, molte donne solo ora che hanno un luogo dove essere ospitate e confortate, stanno uscendo allo scoperto per raccontare e denunciare le pesanti e silenziose costrizioni subite per anni all'interno della famiglia.

Si suppone che i maltrattamenti coinvolgano il 30 per cento delle donne ma l'esperienza italiana è ancora troppo recente perché si possano « contare » i casi di maltrattamento consumati nello « spazio protetto » della propria casa. L'uomo violento è spesso diplomato e laureato e, dai dati raccolti, appare la donna del ceto medio quella maggiormente coinvolta nei maltrattamenti, ma questo dato non deve indurre ad affrettate conclusioni. Al sud come al nord, alfabetizzate

o non, ricche o povere, le classi sociali si annullano di fronte al fenomeno della violenza anche se, per la maggior parte, le denunce spontanee vengono fatte da donne coinvolte nel processo di emancipazione ed informate sulle iniziative di sostegno e soprattutto, avvengono nei luoghi dove esiste un centro di accoglienza od un telefono rosa.

Le strutture esistenti in Italia.

Gran parte delle città italiane è ancora sprovvista di luoghi di accoglienza per le donne. Solamente a Milano, a Bologna, a Roma e a Modena funzionano centri di accoglienza e luoghi « residenziali ». A Merano, in provincia di Bolzano, ed a Parma sono attivi due centri di accoglienza. La provincia autonoma di Bolzano dispone di una legge per l'istituzione sul proprio territorio di competenza di tali strutture. Tutto il sud è completamente sprovvisto di qualunque luogo che possa essere di conforto per le donne, se si eccettuano i « Telefoni rosa ».

Le « Case delle donne » in Europa.

Ben diversa è la situazione esistente negli altri Paesi europei, dove le case sono esse stesse un'istituzione.

Dalla fine degli anni '70 lo Stato svedese, per esempio, finanzia la casa delle donne, considerata come un vero e proprio servizio alla democrazia. Allo stesso modo in Germania: la casa delle donne di Berlino è pagata all'80 per cento dal Ministero per la gioventù – famiglia e sanità e al 20 per cento dal comune di Berlino; da quest'anno sarà finanziata totalmente dal comune. In Austria, le case delle donne sono attive già da molti anni, sia ad Innsbruck che a Vienna.

In Irlanda il *Refuge Woman's Aid* – Rifugio aiuto alle donne – è un luogo estremamentte confortevole, quasi lussuoso, finanziato parzialmente dal Ministero per la sanità irlandese *(National Health Board)*.

In Inghilterra qualsiasi donna che abbia subìto del maltrattamenti sia fisici, che morali può rivolgersi al *Woman's Aid*. Questa struttura garantisce alla donna un'accoglienza alloggiativa immediata per sé e per i suoi figli. L'accoglienza non ha limiti di tempo ed è completamente gratuita. Il *Woman's Aid* fornisce inoltre assistenza psicologica e legale. I casi di violenza riscontrati all'interno del matrimonio sono il 25 per cento.

Si tenga conto che queste strutture sono molteplici e diffuse quasi capillarmente all'interno dei rispettivi territori nazionali. In Germania le case delle donne sono più di 100, con 50 ed anche più posti letto ciascuna e con un'ospitalità prevista fino a 4 anni; in Svizzera i centri sono 11, in Belgio sono 8.

Un luogo di donne che offra solidarietà ed alloggio è, come si vede, un'esigenza costante della cultura femminile del nord. « Lo Stato ed il comune », hanno detto recentemente Barbara Umbsen ed Illona Bottcher, entrambe operatrici della Casa di Berlino, « non interferiscono minimamente sull'autonomia dei nostri progetti ».

Contenuti, criteri, fisionomia delle « Case delle donne ».

L'ottica, se così si può chiamare, che informa la presente proposta di legge è riassumibile nei seguenti concetti-chiave:

1. alle donne che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza fisica, psichica, sessuale o che l'abbiano subita va offerto un luogo che sappia essere solidale con loro nel quale le operatrici raccolgono il dolore dei loro disagi, nel momento difficilissimo dell'emergenza troppo spesso, altrimenti, vissuto in solitudine;

2. nell'ottica della solidarietà tra donne e non della semplice assistenza, le donne che si rivolgono alle case, non si configurano come soggetti passivi e come utenti di un servizio, ma come persone che tendono ad essere protagoniste del recupero della loro autonomia e della loro dignità.

3. il fatto di prevedere il pagamento di una somma, anche se esigua e simbolica quando il reddito lo consenta, va nella direzione di non considerare la donna ospite un'assistita; anche la previsione di vederla responsabile della gestione della « casa » configura un contesto in cui la donna in difficoltà non è tendenzialmente passiva ma attiva;

4. le approfondite riflessioni compiute dalle operatrici delle strutture di Milano e di Bologna indicano nella donna che si rivolge alla casa di accoglienza non una vittima, ma una persona che nel momento stesso in cui decide di rivolgersi ad essa, esprime – anche se a volte in modo non convinto o addirittura contraddittorio – la scelta di uscire dall'umiliazione, dalla subalternità e dalla violenza; la donna maltrattata e violentata non è, solo il simbolo della debolezza, quindi, ma è anche portatrice di forza: la relazione con le operatrici e lo scambio di esperienze con altre donne che hanno vissuto e vivono situazioni simili alla sua potrà essere un'occasione per fare emergere e consolidare questa forza;

5. la casa è un luogo transitorio: se ci sono posti in cui si va per restare, ce ne sono altri in cui si arriva per poter andare via. La casa potrebbe essere considerata uno di questi ultimi. Essa non si configura come un istituto, un luogo protetto e protettivo in cui la donna, con i suoi figli minori, trova un rifugio per sempre, ma si presenta, piuttosto, come una porta aperta nel momento drammatico dell'emergenza e della presa di coscienza che è necessario « rompere » con la violenza. Una volta riflettuto su se stessa e riacquistato sicurezza, la donna può affrontare il suo futuro;

6. la casa è un luogo aperto in quanto è collegata con le strutture presenti sul territorio: i consultori, le varie articolazioni del servizio socio-sanitario, ecc.;

7. la casa è gestita dalle associazioni o dalle cooperative istituite dalle donne che già lavorano su progetti che tendono a valorizzare la presenza della donna nella società e la sua libertà o che si costituiscono appositamente per conseguire le finalità previste dalla presente proposta di legge.

Ad essa è garantita l'autonomia del progetto di gestione, secondo la consolidata tradizione europea e secondo gli orientamenti espressi dal Coordinamento nazionale delle « Case delle donne » di cui fanno parte le associazioni che gestiscono le case esistenti (Milano e Bologna) e quelle che hanno dato vita a progetti, che sono in attesa di realizzazione.

Non tutte le donne che gestiscono le case delle donne maltrattate ritengono opportuno ricorrere ad una legge nazionale per consentire il finanziamento ed il sostegno delle strutture a cui si fa riferimento. Anche noi avremmo preferito un coinvolgimento dei soli comuni o delle province e regioni oppure un provvedimento nazionale di politica finanziaria che mettesse a disposizione la cifra necessaria per finanziare, nel rispetto dell'autonomia dei progetti di gestione, tali « case ».

Ma, il secondo provvedimento, pur essendo stato proposto, più volte, in sede di discussione annuale sulla legge finanziaria è stato sempre respinto e per quanto riguarda la prima ipotesi, essa purtroppo funziona solo là dove la sensibilità e le disponibilità finanziarie degli amministratori locali e regionali lo consentono.

* * *

Nel merito, l'articolo 1, istituisce sul territorio regionale le « case delle donne » che hanno subìto o sono esposte alla minaccia di ogni forma di violenza fisica, psichica e sessuale. Viene sottolineata la necessità del raccordo tra le « case » ed i servizi socio-sanitari operanti sul territorio e la gratuità dell'ammissione. È quantificato per la permanenza dopo il quinto giorno, il contributo massimo richiesto alle donne il cui reddito lo consenta e viene stabilita la gratuità dell'ospitalità per i figli minori eventualmente ospitati insieme alla madre.

È prevista la segretezza delle strutture residenziali perché non si verifichino episodi (minacce, forme di ricatto, pressioni, eccetera) che potrebbero turbare la donna ospitata e l'intera comunità.

L'articolo 2 stabilisce le finalità delle strutture istituite. Sono elencate le funzioni da esse svolte. È prevista la massima riservatezza nei confronti delle donne che si rivolgono ad esse. Si sottolinea il fatto che le « case » svolgono una vera e propria funzione sociale e culturale: sensibilizzano l'opinione pubblica sulle violenze che le donne subiscono, indagano sulle motivazioni alla violenza contro le donne, studiano le possibili strategie di prevenzione delle violenze, promuovono ricerche conoscitive e raccolgono dati statistici. Le « case » si configurano, quindi, come veri e propri luoghi produttori di conoscenza e di presa di coscienza rispetto alla drammaticità della violenza e dei meccanismi che la generano.

L'articolo 3 stabilisce che le strutture siano gestite dalle associazioni o dalle cooperative femminili che perseguono finalità analoghe a quelle previste dal disegno di legge o appositamente costituite tramite le convenzioni con i comuni ed i loro consorzi.

Viene stabilito, inoltre, che alle singole « case » sia garantita l'autonomia dei progetti per la loro gestione.

Infine, sono elencati i criteri generali a cui ogni struttura deve attenersi. Tra questi vanno sottolineati la transitorietà della permanenza nelle « case » (di norma il periodo non dovrebbe superare i 6 mesi) e la responsabilità che la donna-ospite si assume nella gestione del luogo in cui, seppur provvisoriamente, vive. Il posto è chiamato « casa ». Sembra, questa, una definizione migliore rispetto a quella di « centro » perché configura uno spazio simile alla casa vera e propria.

L'articolo 4 prevede che il personale addetto alle strutture sia di sesso femminile. Le associazioni o le cooperative garantiscono l'attuazione del progetto di gestione attraverso proprio personale opportunamente formato.

L'articolo 5 prevede che la regione rediga annualmente il programma di finanziamento delle strutture e che, sempre annualmente, discuta sulla loro attività.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione delle Case delle donne maltrattate).

1. Sono istituite le Case delle donne maltrattate, quali luoghi fisici di accoglienza e di residenza delle donne che nell'ambito del territorio regionale si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza fisica, psichica, sessuale o l'abbiano subita.

2. Le strutture di cui al comma 1, in collaborazione con i servizi sanitari ed assistenziali operanti sul territorio regionale si propongono di offrire gratuitamente alle donne immediato accoglimento e consulenza. L'ammissione alle strutture residenziali è gratuita; qualora la permanenza sia superiore ai cinque giorni è gratuita per le donne in disagiate condizioni economiche, mentre alle altre è richiesto un rimborso spese in misura giornaliera massima di lire 10.000. La permanenza dei figli è gratuita.

3. Il numero telefonico e l'indirizzo delle strutture d'accoglienza e di consulenza sono pubblici; sono, invece, segreti i recapiti delle strutture residenziali.

ART. 2.

(Finalità).

1. Le strutture residenziali propongono un'occasione di concreta solidarietà che consenta alle donne in difficoltà di dare vita, insieme alle operatrici, a percorsi di autonomia e di superamento del disagio.

2. Le Case delle donne maltrattate:

a) offrono consulenza, accoglienza e temporanea ospitalità a tutte le donne ed ai loro figli minori, che si sentono minacciate, che sono esposte alla violenza o l'abbiano subìta;

b) forniscono le informazioni utili per affrontare e superare il disagio ed affrontare al meglio la vita futura;

c) sensibilizzano l'opinione pubblica sulle violenze che le donne subiscono all'interno della famiglia e della società; indagano sulle caratteristiche della violenza alle donne ed ai minori ed individuano le strategie di prevenzione dei comportamenti violenti;

d) promuovono ricerche conoscitive e raccolte di dati anche statistici per portare all'attenzione della collettività il problema della violenza e per approfondire i contesti in cui è agita e subìta;

e) predispongono progetti di formazione ed organizzano corsi per le operatrici delle case e per il personale femminile che per ragioni di lavoro è a contatto con situazioni di violenza;

f) garantiscono alle donne che ad esse si rivolgono la massima discrezione e riservatezza.

ART. 3.

(Gestione delle Case delle donne maltrattate).

1. La regione fissa i criteri per la programmazione delle strutture di cui all'articolo 1 in conformità alle finalità previste dall'articolo 2 ed ai seguenti princìpi:

a) le strutture sono gestite a mezzo di convenzioni tra i comuni od i loro consorzi ed una o più associazioni o cooperative di lavoro femminili all'uopo costituite che perseguono analoghe finalità secondo appositi programmi d'intervento;

b) alle case gestite a mezzo di convenzione è garantita l'autonomia dei progetti di gestione delle stesse;

c) i comuni o i loro consorzi acquistano o locano gli immobili da destinare a sede delle case, concedendone, se del caso, l'uso gratuito agli enti gestori conven-

zionati, con ogni onere a carico per la manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) i comuni o i loro consorzi erogano alle associazioni o ad altri organismi che gestiscono le case delle donne, contributi per l'arredamento delle strutture;

e) i comuni o i loro consorzi anticipano il corrispettivo concordato sulla base di un'analisi dei costi inerenti al personale, al vitto ed alloggio delle donne ospitate, ai beni di facile consumo, alle spese generali di amministrazione della comunità residente e fluttuante;

f) ciascuna struttura è retta da un regolamento autonomo interno, secondo i seguenti criteri:

1) devono essere rispettate le convinzioni etiche, religiose e culturali delle donne che si rivolgono alle strutture sia per consulenza che per temporanea ospitalità;

2) possono essere accolti anche i figli minorenni delle donne ospitate, di norma fino al compimento del diciottesimo anno d'età;

3) le donne che temporaneamente risiedono nelle strutture collaborano alla conduzione della casa, di cui sono responsabili;

4) la permanenza nelle strutture residenziali non può superare di norma il periodo di sei mesi;

5) alle donne ospitate non viene imposto nessun tipo di terapia;

6) non è ammesso l'accoglimento nelle strutture dei coniugi, *partners*, parenti o affini di sesso maschile delle donne ospitate;

7) vanno mantenuti i necessari collegamenti con i consultori, con il Servizio socio-sanitario e con gli altri servizi operanti sul territorio;

8) le ammissioni e le dimissioni dalle strutture residenziali sono disposte dalle singole strutture.

ART. 4.

(Personale).

1. Alla gestione delle strutture deve essere addetto esclusivamente personale femminile.

2. Le singole strutture d'accoglienza e residenziali sono istituite tramite convenzione con le associazioni o le cooperative previste dall'articolo 3 da parte dei comuni o dei loro consorzi.

3. Le associazioni o le cooperative garantiscono l'attuazione della gestione attraverso proprio personale opportunamente formato.

ART. 5.

(Compiti della regione).

1. La regione redige un programma annuale per finanziare le strutture di cui all'articolo 1, sempre che si riscontri il perseguimento dalle finalità indicate all'articolo 2.

2. Il consiglio regionale discute annualmente sull'attività delle case, sulla base delle relazioni redatte dalle associazioni o dagli organismi gestori.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3004
Lire 500